

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

1. La società è denominata: "Friulchem S.p.A.".

Articolo 2

Sede

2.1 La società ha sede in Vivaro (PN).

2.2 Con decisione dell'organo amministrativo, possono essere istituiti e soppressi, anche all'estero, sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3

Domicilio

3.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 4

Oggetto

4.1 La società ha per oggetto le seguenti attività,

1. la produzione, ricerca e studio, la micronizzazione, granulazione, compattatura, miscelazione, sterilizzazione, lavorazione e vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e chimici;

2. l'acquisto, ricerca e studio, la micronizzazione, granulazione, compattatura, miscelazione, sterilizzazione, fabbricazione e vendita di prodotti dietetici alimentari e prodotti per la cosmesi;

3. l'acquisto e la vendita in Italia e all'estero di materie prime chimiche, chimico - farmaceutiche, piante e fiori officinali;


4. la sterilizzazione di materiale ospedaliero in genere e per uso alimentare;

5. la gestione di laboratori d'analisi, il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici, chimico farmaceutici e altri prodotti parasanitari, l'assunzione e la rappresentanza con o senza deposito di prodotti farmaceutici, chimico farmaceutici e altri prodotti parasanitari; le consulenze tecniche e aziendali in materia.

6. la vendita on - line di prodotti cosmetici e produzione di mangimi, complementi alimentari e additivi.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Articolo 5



Durata

5. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

Articolo 6

Capitale e azioni

6.1 Il capitale sociale è di Euro 5.500.000,00 (cinquemilionicinquecentomila/00) ed è diviso in numero 5.500.000 (cinquemilionicinquecentomila) azioni ordinarie senza indicazione di valore nominale.

6.2 L'assemblea straordinaria in data 28 giugno 2019 ha deliberato di:

(i) aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per l'importo complessivo di massimi Euro 6.000.000 (seimilioni), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, cod.civ., in quanto riservato all'offerta volta alla negoziazione delle azioni su AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2019, ovvero ove antecedente alla data di chiusura dell'offerta;


(ii) aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per l'importo complessivo massimo di massimi Euro 660.000 (seicentossantamila) inclusivi di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, Codice Civile, a servizio dell'esercizio dei Warrant, mediante emissione di azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, da riservare in sottoscrizione esclusivamente ai titolari dei Warrant con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2022.

6.3 L'assemblea può attribuire agli amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della relativa deliberazione.

6.4 Le azioni hanno uguale valore. Ogni azione dà diritto ad un voto ed è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato dall'art. 2347 del Codice Civile. Le azioni possono formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro.

6.5 Le azioni sono nominative, indivisibili e sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli artt. 83-bis e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato (il "TUF").

6.6 In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quan-



do le azioni della società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, Codice Civile.

6.7 La società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, nonché strumenti finanziari partecipativi.

6.8 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.

6.9 In caso di aumento di capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura.

Articolo 7

Strumenti finanziari

7.1 La società può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Articolo 8

Obbligazioni

8.1 La società può emettere qualsiasi categoria di obbligazioni, nominative o al portatore, anche convertibili e "cum warrant" o warrants conformemente alle vigenti disposizioni normative.

8.2 L'assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell'art. 2420-ter del Codice Civile e/o warrants.


8.3 I titolari di obbligazioni hanno facoltà di scegliere un rappresentante comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2415 del Codice Civile. Ove non sia nominato dall'assemblea degli obbligazionisti, il rappresentante comune è nominato ai sensi e con le modalità di cui all'art. 2417 del Codice Civile.

8.4 All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente statuto relative all'assemblea straordinaria, ai sensi di quanto previsto all'art. 2415 del Codice Civile.

Articolo 9

Patrimoni destinati

9.1 I patrimoni destinati ad uno specifico affare sono istituiti con delibera dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2447-ter del Codice Civile.



9.2 Nello stesso modo deve essere autorizzata la conclusione dei contratti di finanziamento di cui all'art. 2447-bis lettera b) del Codice Civile.

Articolo 10

Finanziamenti e conferimenti

10.1 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.

10.2 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

Articolo 11

Trasferibilità e negoziazione delle azioni

11.1 Le azioni ordinarie sono liberamente trasferibili.

11.2 Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente.

11.3 Qualora, in dipendenza della quotazione o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2325-bis del Codice Civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal Codice Civile e dal TUF nei confronti di emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

Articolo 12

Recesso


12.1 Il recesso potrà essere esercitato dal socio nei casi previsti da norme di legge. Sintantoché la Società sarà quotata su un sistema multilaterale di negoziazione e non sarà emittente strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, è altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni. Resta inteso che il diritto di recesso è escluso nelle ipotesi di revoca dalle negoziazioni sull'AIM Italia per l'ammissione alle negoziazioni delle azioni della società su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.

12.2 Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società o di introduzione di limiti alla circolazione delle azioni.

Articolo 13

Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

13.1 La società deve indicare l'eventuale propria soggezione



all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497-bis, comma secondo del Codice Civile.

Articolo 14

Identificazione degli azionisti

14.1 La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti.


14.2 La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentano, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) dalla Società e dai soci richiedenti.

Articolo 15

Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto

15.1 A partire dal momento in cui, e sintantoché, le azioni sono emesse dalla società su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione, limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia, nonché le disposizioni dettate per le società quotate in materia di obbligo e diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 TUF, anche con riferimento alle relative disposizioni contenute nei regolamenti Consob di attuazione ("Disciplina Richiamata").

15.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 cod. civ., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine



a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

15.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, comma 1 TUF, ovvero della diversa soglia applicabile ai sensi dell'articolo 106, comma 1-bis TUF ("Soglia OPA"), ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento all'offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente. Analoga disposizione si applica nel caso di superamento della Soglia OPA nelle ipotesi previste dall'articolo 106, comma 3, lettera (a) e comma 3-bis del TUF oppure nell'ipotesi di cui all'articolo 106, comma 3, lettera (b), TUF.

15.4 La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi di cui al presente Articolo 15 dello statuto.


15.5 Fermo restando quanto precede, ai sensi dell'art. 106 comma 3-quater del TUF, l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3 lett. (b) del TUF (c.d. OPA da consolidamento) non si applica fino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione ovvero, ove antecedente, fino al momento in cui la Società perda la qualificazione di PMI.

15.6 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della CONSOB e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF. Resta peraltro fermo che, nelle ipotesi in cui si verificassero i presupposti di cui agli articoli 108 (comma 4) e 111 TUF, qualora la CONSOB non provvedesse alla determinazione del prezzo per l'esercizio del diritto di acquisto e/o di vendita ivi previsto, detto prezzo sarà determinato a cura del consiglio di amministrazione alla stregua dei criteri previsti dagli articoli 2437-bis e seguenti del Codice Civile.

Articolo 16

Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti

16.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia trova



applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento AIM Italia adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato ed integrato ("Regolamento Emittenti AIM Italia"), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo).

16.2 Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga le, superi le o scenda al di sotto delle, soglie fissate dal Regolamento Emittenti AIM Italia quale Partecipazione Significativa (come definita nel Regolamento Emittenti AIM Italia) è tenuto a comunicare tale situazione al consiglio di amministrazione della società, entro 4 giorni di negoziazioni decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "cambiamento sostanziale" (ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia) secondo i termini e le modalità prevista dalla Disciplina sulla Trasparenza.

16.3 La mancata comunicazione al consiglio di amministrazione di quanto sopra comporterà l'applicazione della Disciplina sulla Trasparenza.

Articolo 17

Convocazione e luogo dell'assemblea

17.1 L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché dissenzienti e/o non intervenuti.


17.2 L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

17.3 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

17.4 L'assemblea è convocata in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la società, a scelta dell'organo amministrativo, o in altro luogo, purché in Italia.

17.5 L'assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi", "Il Sole24 Ore", "Corriere della Sera".

17.6 Qualora e sino a che la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea può essere con-



vocata mediante raccomandata a mano controfirmata dall'interessato per ricevuta ovvero plico raccomandato A.R. o telegramma o fax o messaggio di posta elettronica ricevuti da soci, amministratori e sindaci della società almeno otto giorni prima dell'assemblea.

17.7 L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di prima convocazione dell'assemblea e delle eventuali convocazioni successive;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge e dalla normativa regolamentare applicabile.

Articolo 18

Assemblea totalitaria

18.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea (anche in teleconferenza ai sensi del successivo art. 22) la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

18.2 Per l'intervento all'assemblea totalitaria non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.

18.3 Lo stesso vale per gli strumenti finanziari eventualmente aventi diritto al voto.

18.4 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.


Articolo 19

Competenze dell'assemblea ordinaria

19.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.

19.2 Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

19.3 Quando le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii)



cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia.

19.4 Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti all'assemblea. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Articolo 20

Competenze dell'assemblea straordinaria

20.1 L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 21

Quorum assembleari

21.1 L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria possono essere convocate in prima, seconda o in ulteriori convocazioni.


21.2 Salvo quanto previsto dal presente Statuto e dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

21.3 I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

Articolo 22

Intervento all'assemblea

22.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente. In dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia, la legittimazione all'intervento spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla società, entro la fine del giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora



la comunicazione sia pervenuta alla società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. La comunicazione dell'intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. È fatta salva la normativa di volta in volta applicabile.

22.2 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla società anche in via telematica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.


22.3 La Società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione per richiamo volontario l'articolo 135-undecies, TUF e le disposizioni di cui al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione della riunione. Non possono tuttavia essere a tal fine i soggetti ai quali la legge non consente di rilasciare deleghe per l'intervento in assemblea.

Articolo 23

Assemblea in teleconferenza

23.1 L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio, video o teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere



documenti;

- vengano eventualmente indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.

Articolo 24

Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

24.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

24.2 Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti; nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario.

24.3 Il Presidente dell'assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, regola il suo svolgimento, stabilisce nel rispetto della legge le modalità di votazione, ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

24.4 Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

24.5 Nei casi di legge, ovvero quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale dell'assemblea è redatto da notaio.

Articolo 25

Assemblee speciali

25.1 Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare all'assemblea speciale di appartenenza.

Articolo 26

Amministratori


26.1 Gli amministratori possono essere non soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.

26.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

Articolo 27

Consiglio di Amministrazione

27.1 Il consiglio di amministrazione è composto da un minimo



di 3 (tre) amministratori ad un massimo di 9 (nove) membri.

27.2 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e della relativa durata in carica.

27.3 I componenti del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-quinquies, TUF. Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia.


27.4 Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.

27.5 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

27.6 Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

27.7 Le liste, corredate del curriculum professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi, entro 5 giorni precedenti alla data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato, oltre al curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, anche l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, la dichiarazione rilasciata dal Nominated Adviser della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser della Società, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

27.8 Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la



propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del consiglio di amministrazione.

27.9 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

27.10 Resta inteso che in caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'AIM Italia, almeno un amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF.


27.11 Risultano eletti quali membri del consiglio di amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.

27.12 Risulta inoltre eletto un consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

27.13 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

27.14 Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

27.15 Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da almeno un amministratore in possesso dei requisiti di cui al-



l'articolo 148, comma 3, del TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

27.16 Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

27.17 Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

27.18 Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge; gli amministratori così nominati cessano insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 28

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

28.1 Il consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

28.2 La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica almeno tre giorni prima a ciascun membro del consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

28.3 L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di prima convocazione dell'assemblea e delle eventuali convocazioni successive;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge e dalla normativa regolamentare applicabile.


28.4 Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i Sindaci Effettivi.

Articolo 29

Quorum consiliari

29.1 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

29.2 Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti, salvo diverse previsioni di legge; in caso di parità di voti prevarrà la volontà espressa da chi presiede



la riunione.

29.3 I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

Articolo 30

Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

30.1 Il consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provveda l'assemblea; può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

30.2 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

30.3 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Articolo 31

Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza

31.1 Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video, audio o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

31.2 Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.

Articolo 32


Sostituzioni degli amministratori

32.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea e sia mantenuta la presenza in consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Articolo 33

Decadenza degli amministratori

33.1 Qualora, per dimissioni o altre cause, venga a cessare la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero consiglio di amministrazione si intenderà decaduto e l'Assemblea per la nomina del nuovo consiglio dovrà essere



convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

33.2 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o di cui al presente statuto costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del consiglio di amministrazione e residuino comunque in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente nonché secondo il presente statuto. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 34

Poteri di gestione dell'organo amministrativo

34.1 Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione dell'impresa sociale senza distinzione e/o limitazione per atti di cosiddetta ordinaria e straordinaria amministrazione.

34.2 Al consiglio di amministrazione spetta, in via non esclusiva, la competenza per adottare le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati nell'art. 2365, secondo comma, Codice Civile.

34.3 Al consiglio di amministrazione spetta, in via non esclusiva, la competenza per adottare le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati nell'art. 2446, ultimo comma, Codice Civile.

Articolo 35


Delega di attribuzioni

35.1 Il consiglio di amministrazione, nei limiti e con i criteri previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

35.2 Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi.

35.3 Al consiglio di amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

35.4 Il consiglio di amministrazione può costituire al proprio interno comitati o commissioni, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive o di coordinamento.



35.5 L'organo amministrativo può nominare direttori generali e procuratori speciali, determinandone i poteri.

Articolo 36

Comitato esecutivo

36.1 Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

36.2 I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

36.3 Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione.

Articolo 37

Compensi degli amministratori

37.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

37.2 Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 del Codice Civile.

37.3 L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

37.4 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

37.5 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 38

Rappresentanza

38.1 Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, senza limiti alcuni, nonché se nominato al Vice-Presidente, nei limiti stabiliti nella deliberazione di nomina.


38.2 In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione.

Articolo 39

Collegio Sindacale

39.1 Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 del Codice Civile; è composto di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due Sindaci Supplenti.

39.2 I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di o-



onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto.

39.3 La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista.

39.4 Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.

39.5 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.


39.6 Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

39.7 Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

39.8 Le liste, corredate del curriculum professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e, comunque, al più tardi, entro 5 giorni precedenti alla data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale.

39.9 All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due Sinda-



ci Effettivi ed un Sindaco Supplente;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente.

39.10 Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

39.11 La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo della lista di cui alla lettera a) del comma precedente.

39.12 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 e seguenti del Codice Civile, risultano eletti Sindaci Effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e Sindaci Supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo nella lista presentata.

39.13 In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

39.14 In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.


39.15 In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei Sindaci Effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza.

39.16 La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale.

39.17 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza del sindaco.

39.18 In ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, il sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

39.19 L'assemblea determina il compenso spettante ai sinda-



ci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

39.20 Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Ai Sindaci Effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea.

39.21 Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per video, audio o teleconferenza, con le modalità sopra precisate per il consiglio di amministrazione. In tal caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.

Articolo 40

Revisione legale dei conti

40.1 La revisione legale dei conti della società è esercitata da una società di revisione legale iscritta in apposito albo a norma delle disposizioni di legge.

Articolo 41

Bilancio e utili

41.1 Gli esercizi sociali si chiudono il giorno 31 dicembre di ogni anno.

41.2 Al termine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio e delle conseguenti formalità, a norma di legge.

41.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il 5% per la riserva legale sino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea.

Articolo 42

Scioglimento e liquidazione

42.1 La società si scioglie nei casi previsti dalla legge, ed in tali casi la liquidazione della società è affidata ad un liquidatore o ad un collegio di liquidatori, nominato/i, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, dalla assemblea dei soci, che determina anche le modalità di funzionamento.

42.2 Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore compete il potere con rappresentanza di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere singoli beni o diritti o blocchi di essi, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti; per la cessione dell'azienda relativa all'impresa sociale o di singoli suoi rami occorre comunque la preventiva autorizzazione dei soci.

F.to: Dario Feroli - notaio

